

SNALS CONFISAL LECCO COMUNICA



Sede Via Leonardo da Vinci n. 3
tel/fax 0341 363123
23900 LECCO (LC)

www.snals.it

email: lombardia.lc@snals.it

SNALS LECCO COMUNICA 26 GIUGNO 2019

DISOCCUPAZIONE (NASPI) 2019

Consegna dei seguenti documenti presso nostri uffici patronato previo appuntamento telefonico 3495867272 – 0314476101

a) copia tutti contratti (da settembre 2018 a giugno 2019); b) copia cedolini paga da Gennaio a Giugno 2019; c) Codice fiscale scuola (se non inserita nel contratto chiedere in segreteria); d) Modello SR163 Banca e copia carta identità (per coloro che avessero fatta domanda nel 2018 senza cambiare conto corrente portare modello anno precedente); e) indirizzo mail obbligatorio.

Non saranno accettate documentazioni incomplete.

PENSIONI

Come abbiamo avuto modo di comunicare tempo fa le pensioni continuano ad essere sforbicate nella loro rivalutazione. L'Inps ha recuperato nel mese di giugno le somme attribuite nei mesi da gennaio a marzo non dovute su quelle pensioni superiori a 1523 euro mensili lorde (circa 1200 netti). Il mese di aprile è stato erogato regolarmente mentre con il mese di giugno sono stati recuperati i primi tre mesi. Il taglio scaturisce dalle novità introdotte dalla legge di bilancio del 2019 finalizzate a ridurre la spesa pensionistica.

PRESCRIZIONE PAGAMENTI ARRETRATI CARRIERA

Tenuto conto della **circolare n. 27 del 06.10.2017** con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ribadisce che la decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell'emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera è **quinquennale**, l'Ufficio Legale dello Snals ribadisce l'opportunità per tutti coloro che sono ancora nel quinquennio, di presentare la predisposta diffida, da inviare a mezzo raccomandata A/R., avente ad oggetto l'interruzione della prescrizione quinquennale sia per coloro che hanno già ottenuto la ricostruzione della carriera sia per coloro che, pur avendo fatto domanda, non l'hanno ancora ottenuta.

Presso l'ufficio sindacale si può richiedere il modello di diffida interruttiva della prescrizione per chi ha ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera e il modello di diffida interruttiva della prescrizione per chi ad oggi, pur avendo fatto domanda, non ha ottenuto il decreto di ricostruzione della carriera

RSU UNITARIA

Si è dovuto ricorrere alla Corte di Cassazione per stabilire che la convocazione delle assemblee delle RSU in orario di servizio non possa essere indetta da un solo componente. Tale diritto, infatti, spetta alla RSU intera: l'accordo quadro del 1998 all'art.2 comma 2 si interpreta nel senso che il diritto di indire assemblee dei dipendenti spetta alla RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso a struttura collegiale che assume ogni decisione secondo il regolamento adottato o, in mancanza, a maggioranza dei componenti e non dei singoli componenti della stessa RSU (*Corte di Cassazione civile n.3095/2018*). Abbiamo sempre sostenuto che dei tre rappresentanti almeno due bastassero per la richiesta. Speriamo che ora si ponga fine sull'argomento.

ASSENZA FATALE E LICENZIAMENTO

Un docente nominato in una scuola si presenta in servizio dopo **4 giorni** senza alcuna comunicazione e viene licenziato dall'Ufficio scolastico. Dopo i ricorsi del docente tendenti a giustificare il ritardo di presentazione, la Corte di Cassazione (sent. n.15365/2019) ha ritenuto di applicare l'art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 che prevede che l'assenza ingiustificata non sia protratta oltre i 3 giorni motivando che *... "è palese che spetta al lavoratore mettersi a disposizione sul luogo di lavoro fin dal primo giorno in cui egli risulti ivi destinato risultando irrilevante l'inerzia del dirigente"*. Restano comunque il dubbio e la perplessità sul comportamento del Dirigente scolastico che non ha provveduto a contestare tempestivamente al docente l'assenza ingiustificata fin dal primo giorno di assenza precludendo all'interessato la possibilità di rendersi conto della gravità della situazione e, quindi, di prevenire la possibilità di un illecito ancora più grave punibile con il licenziamento.

CONGEDO PER MATRIMONIO

L'art. 15 comma 3 del CCNL 2007 dispone che il permesso retribuito di 15 giorni continuativi per matrimonio possa essere fruito in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso. Il personale a tempo determinato ne ha diritto entro i limiti del rapporto. Un docente di ruolo che convolerà a nozze il 3 luglio chiede se può fruire dei 15 giorni alla ripresa delle lezioni: dato che il termine dei due mesi avverrà il 3 settembre prossimo, l'interessato potrà fruire del permesso a patto che ne faccia richiesta con decorrenza entro tale termine.

MOBBING A SCUOLA

Le sanzioni disciplinari pretestuose possono rientrare all'interno del mobbing

Nella scuola spesso non viene riconosciuta con facilità, quando ovviamente esiste, l'azione vessatoria del Dirigente scolastico nei confronti di un docente, anche perché il suo intento persecutorio può realizzarsi in più condotte, anche distinte e diverse nel tempo, benché unificate dall'intento persecutorio. Infatti la condotta vessatoria, va ricercata non nell'illegittimità dei singoli atti bensì nell'intento persecutorio che li unifica. Una docente di scuola superiore soggetta a tre provvedimenti disciplinari ingiustificatamente offensivi e degradanti, era stata sanzionata dalla dirigente scolastica evidenziando la palese pretestuosità delle sanzioni disciplinari "chiaramente non espressive di un contrasto momentaneo ed episodico, ma frutto di un risentimento maturato nel tempo ed anche presumibilmente costantemente e reiteratamente manifestatosi".

La Corte di Cassazione civ. (Sez. VI – Lavoro, che con Ord. n. 11739) ha proceduto, dopo aver udito le dichiarazioni dei testi di entrambe le parti, a condannare la Dirigente al pagamento di 30.000 euro alla docente per il riconoscimento del danno patito alla propria integrità psicofisica.

OLTRE LE ORE DEL COLLEGIO DOCENTI

Come noto le attività funzionali all'insegnamento (art. 29) sono così suddivise: 40 ore annue per la partecipazione alle riunioni del collegio docenti e ulteriori 40 ore annue per la partecipazione ai consigli di classe, di interclasse, di intersezione. Il numero e la durata delle riunioni collegiali vengono stabiliti nel Piano annuale delle attività dei docenti disposto ogni anno dal Dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti all'inizio dell'anno scolastico; ma per il numero di ore da destinare a tali riunioni, il docente dovrà conteggiare l'orario effettivo della loro durata: per esempio se la durata prevista è di 2 ore ma quella effettiva di 4 ore, dovrà registrare le 2 ore in più che andranno a contribuire alle 40 ore annuali. Le ore oltre l'orario originariamente programmato sono conteggiate non dal Dirigente o dal singolo docente ma dall'organo collegiale stesso durante la seduta in base al protrarsi dell'ordine del giorno.

INCAPACITA' LAVORATIVA

Recentemente c'è stato un intervento dell'Aran per il personale dell'Università che spiega come giustificare l'assenza temporanea data dalla incapacità lavorativa determinata da una visita specialistica o da un esame e/o accertamento diagnostico. Anche se l'occasione dell'intervento dell'Aran è data dal dipendente del settore Università riteniamo ugualmente che il parere orientativo si possa estendere anche al settore della scuola tenendo presente ovviamente il vigente CCNL art.32 in particolare per il personale ATA. Anche se non è prevista una particolare e specifica caratteristica del certificato che giustifichi l'assenza è importante però che sia redatto dal medico o dalla clinica dove si è svolta la prestazione sanitaria anche in ordine all'orario della prestazione effettuata nonché riporti la dicitura che la stessa determina "incapacità

SNALS CONFESAL LECCO COMUNICA

lavorativa". Tale documento può essere trasmesso telematicamente alla scuola di servizio sia dallo stesso dipendente che dal medico o dal personale della struttura sanitaria

COMPENSI ESAMI DI STATO

Si stenta a crederlo ma le tabelle dei compensi per i commissari e i presidenti degli esami di stato sono ancora quelli stabiliti da un decreto del maggio 2007, dodici anni fa! Più volte lo Snals ha criticato questa situazione e sollecitato un aggiornamento ma ... eppoi ci lamentiamo che ogni ci sono molte sostituzioni da fare.

Al **Presidente**, al commissario **esterno** e al commissario **interno** competono compensi legati non al numero dei candidati ma al proprio profilo professionale rispettivamente euro **1249** euro **911** euro **399**: sempre cifre lorde.

Per distanza fra la sede di servizio o la residenza e la sede di esame viene preso in considerazione il tempo di percorrenza a fasce che varia in 30' – da 31' a 60' – da 61' a 100' e l'ultima oltre i 100'. Le cifre corrisposte non si differenziano tra i profili

Al personale impegnato per periodi inferiori alla durata delle operazioni d'esame i compensi sono corrisposti in proporzione al periodo continuativo di servizio prestato rispetto alla durata complessiva delle operazioni d'esame. Con una nota del luglio 2014 agli insegnanti commissari in due classi della stessa commissione spetta la retribuzione aggiuntiva.

La retribuzione in genere avviene nel mese di agosto; ai componenti le commissioni d'esame nominati in comuni diversi da quello di servizio o di abituale dimora, possono essere concessi anticipi, a richiesta, fino al 50% dei compensi forfettari lordi spettanti complessivamente.

DOMANDE ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E UTILIZZAZIONE DOCENTI ED ATA

Il Miur ha emanato la Nota del 20/6/19 n.28978 relativa al CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Tale contratto ha una validità triennale. Le domande devono essere presentate dal **9 al 20 luglio p.v.** per tutti i docenti di ogni ordine e scuola utilizzando la piattaforma **di istanze on line**. I criteri di scelta per le preferenze – la novità di quest'anno - sono simili alle domande per il trasferimento e quindi si potranno usare anche i codici sintetici comunali, distretto e provinciali. Le precedenze sono le stesse della mobilità.

Anche il personale **ATA** potrà presentare le domande di assegnazione provvisoria e di utilizzazione dal 9 al 20 luglio p.v., ma in **modalità cartacea**. Tutte le operazioni si dovranno concludere entro il 31/8/19.

Per la consueta assistenza e per la prenotazione rivolgersi in sindacato in orario d'ufficio.

ATA PROROGA CONTRATTO

Anche un contratto del personale ATA in regime di part-time fino al 30 giugno può essere prorogato dal Dirigente scolastico fino al 31 agosto se sussistono le effettive necessità (C.M. prot. Miur n.21703 del 9/5/2019). Le richieste motivate dal dirigente scolastico devono pervenire agli Uffici scolastici regionali per la prescritta autorizzazione e possono riguardare attività relative allo svolgimento degli esami di Stato o al recupero dei debiti nelle scuole secondarie di secondo grado, oppure a situazioni eccezionali che possano pregiudicare l'effettivo svolgimento dei servizi di istituto.

SUPPLENTI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Un Dirigente scolastico assume un supplente su posto vacante e disponibile con contratto fino al 30 giugno anziché fino al 31 agosto. Il docente vince il primo ricorso sostenendo di avere diritto allo stipendio nei mesi estivi, ma l'amministrazione ricorre in appello e ribalta la sentenza: si arriva in Cassazione (sentenza n 21167 del 28/8/2018) i cui giudici dichiarano inammissibile il ricorso del docente negando il diritto al risarcimento per mancato pagamento dei mesi di luglio e agosto in quanto la responsabilità del Dirigente sia di livello amministrativo e non poteva comportare la modifica del contratto. Su questo argomento comunque ci sono interpretazioni diversissime e non si è fatta mai chiarezza definitivamente. Tanto è vero che si è in attesa del parere della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito.

AIUTO! HO PERSO UN COMPITO!

Gli elaborati scritti degli alunni sono a tutti gli effetti atti amministrativi volti a documentare l'azione dei docenti in merito al procedimento di valutazione posto in essere durante il processo di apprendimento degli alunni. I docenti hanno l'obbligo, dopo la loro correzione, la visione e la dovuta discussione con gli alunni, di consegnarli a scuola per la loro conservazione. La gestione e conservazione dei compiti in classe sono affidate, così come l'archivio della scuola, al Dirigente scolastico. Come tutti gli atti amministrativi, anche gli elaborati scritti, sono soggetti al loro accesso da parte chiunque ne abbia interesse, in special modo i genitori che possono chiederne la visione e la copia. Può accadere di perdere una verifica scritta di un alunno. In tal caso non resta che denunciare prontamente l'accaduto al Dirigente scolastico: se il docente ha già comunicato la valutazione e il voto all'alunno si può ovviare allegando al plico di tutti gli

SNALS CONFISAL LECCO COMUNICA

altri compiti un documento protocollato e firmato dal Dirigente scolastico attestante l'accaduto, con contestuale informativa ai genitori dell'alunno, i quali potrebbero esercitare in qualsiasi momento il diritto di accesso agli atti; se la perdita è avvenuta senza l'attribuzione del voto, anche in questo caso il fatto va comunque denunciato formalmente al Dirigente scolastico, fermo restando che una consuetudine è in genere la richiesta della ripetizione scritta della prova all'alunno.

FERIE E VACANZE

Riportiamo uno schema generale dei periodi di ferie spettanti al personale docente.

Docenti con contratto a tempo determinato: le ferie sono in proporzione al servizio prestato intendendo per servizio il totale dei giorni di servizio effettivo inclusi nel contratto e non l'orario di servizio settimanale. Esempio di calcolo $360 : 30/32 = n^\circ$ di giorni di servizio : X . (30 se ha un'anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 se gli anni di servizio sono superiori a tre)

Docenti con contratto a tempo indeterminato: spettano 30 giorni se il docente ha un'anzianità di servizio non superiore a tre anni, 32 giorni se è superiore a tre anni (per anzianità di servizio si intende quello prestato a qualunque titolo)

Settimana corta e giorno libero: tutti i docenti hanno pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l'orario settimanale in 5 o 6 gg. (giorno libero o settimana corta compresi)

Docenti con orario di servizio part-time: A) **part time orizzontale:** hanno diritto agli stessi giorni di ferie che spettano ai docenti con contratto di lavoro a tempo pieno; B) **part time verticale:** hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Il numero di ferie spettanti viene **ridotto** per l'aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione mentre, **non è ridotto** per assenze interamente retribuite (come congedi per maternità e parentali, per lutto, per matrimonio o permessi per i 3 giorni concessi dalla legge 104/92) o retribuite solo parzialmente (periodi di malattia retribuiti al 50% o congedi parentali al 30%).

I periodi fruizione delle ferie per il personale docente di tutti i gradi di istruzione è disposto nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

In caso di particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze di carattere personale e di malattia è possibile **rimandare le ferie non godute**. Le stesse saranno fruito dal personale docente a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

SNALS SEDE DI LECCO

ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

dalle 10,00 alle 12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e dalle ore 16,30 alle ore 18,30

MARTEDÌ E GIOVEDÌ CONSULENZA / ASSISTENZA

CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA

CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO; CONSULENZA

LEGALE E PATRONALE: l'Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.

TESSERAMENTO SNALS-Confisal

L'adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L'iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l'iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale SNALS di Lecco.

Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l'assicurazione di RC e infortuni.

Il Segretario Provinciale
Prof. Roberto Colella